

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Iscrizione all'albo: è ancora obbligatoria per la consulenza fiscale?

di **Marco Bargagli**

Negli ultimi anni si è **alimentato un profondo dibattito** tra gli **addetti ai lavori**, concernente l'esatta individuazione dei **soggetti abilitati ad esercitare l'attività di consulenza fiscale e assistenza del contribuente**.

In particolare, la *vexata quaestio* ha **acceso aspre polemiche** tra coloro che ritengono che la predetta attività **possa essere svolta solo dagli iscritti ad appositi albi professionali** (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc.) rispetto ad altri che, in linea con i **principi di derivazione comunitaria**, auspicano la **piena liberalizzazione delle professioni**, ivi compresa l'**assistenza giuridica in campo legale e tributario**.

Sullo specifico punto, una **prima significativa svolta** si è avuta con l'**introduzione nel nostro ordinamento della Legge 4/2013**, recante disposizioni in materia di **professioni non organizzate**, in vigore dal **10.02.2013**.

Ai sensi dell'[articolo 7 L. 4/2013](#), al fine di **tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali**, le **associazioni professionali** (tra cui, ad esempio, le associazioni nazionali dei **tributaristi**, che **non prevedono l'inserimento** dei loro componenti in **appositi albi professionali**) possono **rilasciare ai propri iscritti**, dopo avere esperito le **necessarie verifiche** e sotto la **responsabilità del proprio rappresentante legale**, un'attestazione relativa:

- alla regolare **iscrizione del professionista all'associazione**;
- ai requisiti necessari alla **partecipazione all'associazione stessa**;
- agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** che **gli iscritti sono tenuti a rispettare** nell'esercizio dell'**attività professionale** ai fini del **mantenimento dell'iscrizione all'associazione**;
- all'eventuale possesso della **polizza assicurativa** per la **responsabilità professionale** stipulata dal professionista;
- all'eventuale **possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione** rilasciata da un **organismo accreditato** relativa alla **conformità alla "norma tecnica UNI"**.

Successivamente, con il **D.L. 193/2016 (c.d. decreto fiscale)**, il legislatore ha novellato l'[articolo 63, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) estendendo la **rappresentanza e assistenza dei**

contribuenti anche ai professionisti di cui alla norma UNI 1151, certificati e qualificati ai sensi della L. 4/2013.

In particolare, per **espressa disposizione normativa**, presso gli **uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare** da un **procuratore generale o speciale**, previo rilascio di una **procura** che deve essere **conferita per iscritto con firma autenticata**.

Tuttavia, è prevista una **deroga** a tale previsione che consente a **determinati soggetti di autenticare direttamente la procura** che, conseguentemente, **conferirà al professionista la possibilità di rappresentare direttamente il contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria**.

In particolare, quando la **procura** viene conferita:

- a **persone iscritte in albi professionali**;
- a soggetti iscritti nei **ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi**, in **possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria**;
- ai **professionisti di cui alla "norma UNI 11511" certificati e qualificati ai sensi della L. 4/2013**,

è loro concessa la facoltà di **autenticare direttamente la sottoscrizione** rilasciata dal **proprio assistito**.

Con riferimento alla **possibilità di svolgere attività di consulenza fiscale anche da parte di soggetti non iscritti ad appositi albi professionali**, si è recentemente espressa la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 13342 del 28.05.2018](#).

In particolare, in sede di legittimità, la suprema Corte è stata chiamata a valutare se ricorre o meno la **nullità dell'incarico professionale** nella particolare ipotesi in cui la **prestazione espletata dal professionista** rientri in quelle attività che sono **riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale**, essendo **l'esercizio della professione subordinato, per legge, all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione**.

Tale accertamento, sulla base dei principi elaborati dalla **Corte Costituzionale** ([Corte Costituzionale, sentenza n. 418/1996](#)) deve tener conto del fatto che **al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione**, per tutte le **altre attività di professione intellettuale** o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza vige il **principio generale di libertà di lavoro autonomo** o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (sul punto si vedano anche le precedenti sentenze [Cass. n. 14085/2010](#) ; [n. 15530/2008](#); [n. 12840/2006](#)).

Nello specifico, le **materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria**, le **prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate** in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da **soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione**.

Sul punto, il giudice di merito **non ha effettuato un accertamento** circa **l'effettiva natura della prestazione** effettuata, limitandosi ad affermare che **l'attività espletata dalla ricorrente rientrava nelle attribuzioni dei professionisti intellettuali iscritti ad apposito albo**.

In definitiva, gli ermellini hanno confermato che le prestazioni di **consulenza fiscale** consistenti nella **tenuta di scritture contabili, redazione di modelli Iva** o per la **dichiarazione dei redditi**, nonché l'effettuazione di altri incarichi demandati al consulente (es. l'effettuazione dei **conteggi ai fini Irap ed Ici**, la **richiesta di certificati o presentazione di domande presso le camere di commercio**), **non sono riservate in via esclusiva ai dottori e ragionieri commercialisti e esperti contabili**.

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA
BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)